

Oggetto **Esercizio provvisorio 2015 - Impegno risorse per il finanziamento dei servizi di TPL conferiti all'Agenzia dalla Città di Chieri - Mese di marzo 2015 - (U.I. Euro 46.797,46).**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di impegnare provvisoriamente la somma di Euro 42.543,14 oltre IVA 10% per Euro 4.254,31 per un totale di Euro 46.797,46 a favore della Società Autoservizi GTT S.p.A. con sede in Corso Turati, 19/6 – 10128 Torino (C.F. 08555280018 – P.I. 08559940013) in qualità di mandataria dell'A.T.I. concessionaria dei Servizi di TPL urbani conferiti all'Agenzia dalla Città di Chieri², per il finanziamento dei Servizi di TPL Urbani nel Comune di Chieri relativi al mese di marzo 2015, con imputazione al codice intervento del Bilancio 2015 corrispondente al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2014 (cap.530 art.50) – *“Prestazioni di servizio”*.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015, trova applicazione l'art.163 comma 3³ del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo. Per l'anno in corso, il Ministero dell'Interno con decreto del 24 dicembre 2014, ha individuato il 31/03/2015 quale termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Rientrando la spesa oggetto del presente provvedimento tra le spese correnti, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei Servizi in oggetto, si ritiene di poter procedere a impegnare provvisoriamente la quota mensile corrispondente a un dodicesimo del Bilancio 2014, così come indicato in “Decisione”.

Attenzione

Gli impegni sono da considerarsi provvisori e passibili di modifiche in funzione delle disposizioni che saranno emanate dalla Regione Piemonte.

Affinché il contratto di servizio del trasporto pubblico urbano di Chieri abbia adeguata copertura finanziaria, è necessario provvedere all'accertamento delle risorse aggiuntive che, in forza dei disciplinari di delega sottoscritti con la Città⁴, quest'ultima è impegnata a mettere a disposizione dell'Agenzia.

Per tali ragioni si ritiene opportuno rinviare a successivi provvedimenti l'accertamento delle relative risorse comunali aggiuntive, nonché l'eventuale integrazione di impegno delle risorse da riconoscere alla Società concessionaria del servizio.

A seguito del presente atto e della quantità di risorse che la Città di Chieri sarà in grado di porre a carico del proprio Bilancio, sarà eventualmente necessario integrare i Programmi di Riorganizzazione predisposti e attuati dall'Agenzia al fine di rendere la produzione programmata coerente con il nuovo quadro economico, tenendo conto delle specificità di ciascun Contratto di Servizio.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁵.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 05 marzo 2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di contabilità”.

Data 05 marzo 2015	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Contratto di servizio stipulato tra città di Chieri e l'associazione temporanea di imprese costituita da ATM (ora GTT spa) ed Autoindustriale VIGO C. Sas (ora Autoindustriale VIGO srl) in data 20/09/2005 Rep. 5297 con validità sino al 31/12/2002; prorogato per l'anno 2003 con contratto di servizio Repertorio 5482 del 22/07/2003 e fino al 30/06/2004 con determinazioni n. 1028/1524 del 16/12/2003 (rettificata con determinazione 183 del 09/03/2004); proroga disposta dalla Città di Chieri a tutto il 31/12/2005 con nota prot. 36092 del 20/12/2004, sottoscritta per accettazione dal concessionario. Con determinazione n. 116 del 07/03/2005 la Città di Chieri approvava il disciplinare di delega all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato da quest'ultima con determinazione n. 109 del 31/03/2005, applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004. Il Contratto è stato prorogato sino al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.54 del 15/02/2006 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005.

³ Il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

⁴ Disciplinare di delega approvato con determinazione del direttore generale n.109 del 31/03/2005, sottoscritto il 03/05/2005.

⁵ Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", a decorrere dal termine naturale di scadenza dell'incarico del segretario (31/08/2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.